

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Procedimento per l'amministrazione di sostegno e morte dell'amministrando

Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno la necessità della pronuncia; ne deriva che la sopravvenienza di tale evento, mentre è pendente il giudizio per cassazione, e la morte sia attestata, mediante produzione del relativo certificato, comporta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d'interesse.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.2.2014, n. 2360

...omissis...

Il ricorso deve essere dichiarato estintoxxxx ha inviato tramite fax alla cancelleria di questa Corte la rinuncia un atto, datato 21 gennaio 2013 e sottoscritto dal solo difensore, con cui dichiara di volere rinunciare al ricorso per cassazione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la rinuncia al ricorso sottoscritta solo dal difensore del ricorrente e non anche da quest'ultimo, produce tutti gli effetti di cui all'art. 391 cod. proc. civ., in quanto il difensore - ove la procura rilasciatagli preveda la facoltà di transigere e conciliare - ben può ritenersi munito del mandato speciale richiesto dall'art. 390 cod. proc. civ., comma 2, configurandosi la rinuncia al ricorso come effetto ultimo e "naturale" dell'accordo transattivo o conciliativo (Cass. n. 15016 del 15/07/2005). Nel caso di specie la procura in calce al ricorso per Cassazione

comprende il potere di "...transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce...". Ne consegue che il giudizio di Cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, senza alcun provvedimento in punto di spese di lite, dato che le parti intimare non hanno svolto attività difensiva. In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato estinto. Nulla per le spese".

Il Collegio, rilevato che è stato attestato il decesso xxxxx e che tale evento determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza d'interesse secondo l'orientamento di questa Corte espresso nella pronuncia n. 12737 del 2011, così massimata: **"Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno la necessità della pronuncia; ne deriva che la sopravvenienza di tale evento, mentre è pendente il giudizio per cassazione, e la morte sia attestata, mediante produzione del relativo certificato, comporta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.**

p.q.m.

La Corte, dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014